

SENATO

Omofobia, a che punto è la legge

FAMIGLIA

23_04_2014



Il 15 aprile scorso è ripreso in Commissione Giustizia del Senato l'esame congiunto sul disegno di legge Scalfarotto in tema di omofobia, sospeso nella precedente seduta dell'8 aprile. Il senatore Felice Casson del PD chiede alla Presidenza di organizzare i lavori della Commissione così da consentire la conclusione dell'esame «in un tempo ragionevole». In proposito, segnala l'opportunità di demandare all'Ufficio

di Presidenza la decisione di procedere con apposite sedute notturne dedicate all'esame delle proposte emendative. Vorrebbero tornare ad operare i figli delle tenebre. Fortunatamente, però, il Presidente della Commissione, senatore Nitto Palma di Forza Italia, osserva che il provvedimento non risulta ancora inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea e che, pertanto, non appaiano condivisibili richieste di compressione della discussione o di accelerazione dei tempi d'esame. In merito alla possibilità di convocare sedute notturne, lo stesso Presidente rileva come esse, per prassi nella organizzazione dei lavori della Commissione, siano state convocate solo per l'esame di provvedimenti urgenti.

Dopo brevi interventi dei senatori Casson, Giovanardi ed Enrico Buemi del Gruppo Autonomie-PSI-Maie, il Presidente Nitto Palma avverte che si riprenderà dall'esame dell'emendamento 1.16, sul quale, in sostituzione della relatrice Capacchione del PD, ribadisce il parere contrario. Il rappresentante del governo, Sottosegretario Ferri si rimette alla Commissione.

Dopo l'intervento per dichiarazione di voto favorevole del senatore Lucio Malan di Forza Italia e del senatore Carlo Giovanardi, prende la parola preannunciando il voto favorevole sulla proposta e rilevando l'inopportunità di proseguire nell'esame del disegno di legge il quale, se approvato, finirebbe per introdurre nell'ordinamento un odioso reato di opinione. Si domanda ancora una volta per quale ragione si debba unicamente sanzionare le forme di discriminazione motivate dall'orientamento sessuale e non già altre forme di discriminazione parimenti deleteri. Verificata la presenza del numero legale, la Commissione respinge l'emendamento 1.16.

Il senatore Nitto Palma, sempre in sostituzione della senatrice Capacchione, esprime parere contrario sull'emendamento 1.17, sul quale il sottosegretario Ferri si rimette alla Commissione.

Il senatore Malan interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.17, il quale mira ad estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni anche alle forme di discriminazione fondate sulla differenza di genere.

Il senatore Giovanardi, intervenendo per dichiarazione di voto, ribadisce il proprio giudizio critico sul testo, il quale reca vere e proprie norme liberticide, miranti ad impedire anche la libertà di espressione che non si sostanzia in atti di violenza o di discriminazione ma che manifesta anche il solo convincimento personale in ordine a questioni afferenti all'orientamento sessuale. La Commissione respinge l'emendamento 1.17.

Sull'emendamento 1.18 interviene per dichiarazione di voto il senatore Enrico D'Ascola

del Nuovo Centro Destra, rilevando che la proposta emendativa tende a rendere la disciplina in questione compatibile con i principi costituzionali in materia di tassatività e determinatezza delle fattispecie incriminatrici e di offensività delle condotte penalmente perseguibili. Del resto, la stessa introduzione di nuovi reati di opinione, sempre secondo D'Ascola, implica un arretramento della soglia della punibilità e di per sé costituisce un'opzione di politica legislativa piuttosto grezza. Lo stesso senatore conclude osservando che proprio l'esplicita clausola di non punibilità recata dall'emendamento 1.18 dovrebbe essere in grado di contenere gli effetti di incertezza e complessiva impalpabilità delle disposizioni introdotte dal disegno di legge in titolo. Conferma, quindi, l'orientamento favorevole del proprio Gruppo. Il Presidente Nitto Palma esprime parere contrario e il sottosegretario Ferri conferma di rimettersi alla Commissione sugli emendamenti 1.18, 1.19 e 1.20.

Posto in votazione, l'emendamento 1.18, non è approvato, così come viene respinto l'emendamento 1.19. Sull'emendamento 1.20 interviene il senatore Giovanardi per rilevare che tale proposta emendativa si prefigge, insieme con le altre presentate dal proprio Gruppo all'articolo 1, di ridurre i danni derivanti dall'introduzione di fattispecie di reato dalla latitudine amplissima e discutibile, non solo nei presupposti applicativi, ma per il loro qualificarsi come odiosi delitti di opinione. In particolare, lo stesso Giovanardi si sofferma sulla lettera *b-bis* introdotta dall'emendamento 1.20 con la quale si cerca almeno di dirigere la forza incriminatrice delle norme alle organizzazioni che hanno tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza. Posto ai voti, l'emendamento 1.20 non è approvato.

Il Presidente Nitto Palma interviene per chiarire la portata dell'emendamento 1.25 (testo 2), evidenziando come la riformulazione della proposta assolve alla funzione di ricondurre a sistema le modifiche alla cosiddetta legge Reale e il vigente testo dell'articolo 414 del codice penale. È proprio in quest'ottica che lo stesso Presidente chiede ai componenti della Commissione di tener conto dell'intento di sopprimere il riferimento alla mera istigazione a commettere atti discriminatori e a qualificare esplicitamente come penalmente rilevante il solo pubblico incitamento. Queste due modifiche al testo dell'articolo 1, così come la riformulazione della clausola di non punibilità di cui al comma 3-bis dell'articolo 3 della stessa legge Reale, garantiscono, secondo lo stesso senatore Nitto Palma, una maggior puntualità di disciplina in materia di reati di opinione e consentono di reprimere le condotte più odiose riducendo al minimo i rischi di perseguire meri orientamenti di pensiero o posizioni ideologiche.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore Sergio Lo Giudice del PD, secondo

il quale l'emendamento 1.25 (testo 2) è improntato ad una logica di ragionevole modifica del testo predisposto presso la Camera dei deputati. Tuttavia, secondo Lo Giudice, accogliendo l'emendamento, si porrebbero in essere distonie non irrilevanti con i precetti derivanti dalle fonti pattizie internazionali cui l'Italia aderisce e che prevedono la punibilità anche delle mere condotte di istigazione all'odio razziale e alla discriminazione anche verso gli atteggiamenti omofobi e transfobici. Circa il pur apprezzabile riferimento al pubblico incitamento, lo stesso senatore precisa che gli orientamenti giurisprudenziali, pur nella limitata applicazione delle norme penali in questione, hanno mostrato l'implicita irrilevanza dell'incitamento che non si manifesti in un'effettiva attività di pubblicità e incitamento alla discriminazione, rivolta verso la collettività. Per tali ragioni, Lo Giudice preannuncia che non voterà in favore dell'emendamento 1.25 (testo 2).

Il senatore Giacomo Caliendo di Forza Italia rileva come le virtù della formulazione prevista dall'emendamento 1.25 (testo 2) risiedano anche nella effettiva ed opportuna tutela graduata dell'articolo 21 della Costituzione e dei beni costituzionali che vengono in gioco allorquando si tenta di reprimere e prevenire condotte ed atti illeciti di carattere discriminatorio. Per tali ragioni, nel dichiarare l'orientamento favorevole del proprio Gruppo sul testo dell'emendamento, Caliendo auspica che tutti i senatori lo prendano in considerazione per la sicura e apprezzabile capacità di rendere più chiaro e determinato il precetto penale previsto nella più volte citata legge Reale.

All'approssimarsi dell'inizio dei lavori d'Assemblea, il Presidente propone che la votazione sull'emendamento 1.25 (testo 2) sia rinviata ad una prossima seduta. Non facendosi osservazioni così rimane stabilito. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato. Continua...